

Deposito atti penali, il Ministero della Giustizia conferma la proroga del doppio binario per il 2024

Slitta di un anno l'obbligo di deposito degli atti penali sul PDP: sino al 31 dicembre 2024 saranno garantite tutte le attuali modalità di deposito

Slitta di un anno l'obbligo per il deposito degli atti penali sul PDP: sino al 31 dicembre 2024 saranno garantite tutte le attuali modalità di deposito degli atti.

Sommario

1. [Premessa: dal Decreto del 04 luglio 2023 al Decreto di rinvio del 18 luglio](#)
2. [La notizia dello slittamento](#)
3. [Il Comunicato del Ministero del 29.12.2023](#)
4. [La pubblicazione in G.U. del Decreto del 29.12.2023](#)



Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

1. Premessa

Il [decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155, aveva destato non poche perplessità tra gli operatori del diritto, introducendo l'obbligatorietà del deposito attraverso il portale degli atti penali per la quasi totalità delle ipotesi contemplate dal codice di rito.

L' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 1](#) del citato provvedimento, sanciva, infatti che il deposito degli atti presso la Procura della Repubblica, la Procura europea, la Procura generale presso la Corte di appello, il Giudice di pace, il Tribunale e della Corte di appello, sarebbe avvenuto esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 87, comma 6-ter](#), del [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150](#), e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Il nuovo elenco concerneva la quasi totalità degli atti difensivi, tra cui: l'atto di costituzione di parte civile ([artt. 76, 78 c.p.p.](#)); del responsabile civile ([art. 84](#)) e del civilmente obbligato; nomina del difensore di fiducia ([art. 96](#)); del sostituto ([art. 102](#)), nonché la non accettazione, rinuncia o revoca del difensore ([art. 107](#)); la procura speciale ([art. 122](#)); la comunicazione del domicilio ([art. 162](#)), nonché la mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis); memorie e richieste scritte ([artt. 121, 367](#)); la

nomina del consulente tecnico di parte ([artt. 225, 233](#)); opposizioni e impugnazioni in materia di misure cautelari; impugnazioni; richieste di rito alternativo; istanze; lista testi.

Successivamente, in accoglimento delle preoccupazioni sollevate dalle associazioni di categoria (prima fra tutti, l'Unione Camere Penali Italiane) che invocavano un intervento correttivo per prorogarne l'entrata in vigore prevista al 20.07.2023, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 166 il Decreto del 18 luglio 2023, che ufficializzava il ricorso facoltativo al PDP, sancendo che “*è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*”.

Restavano, pertanto in vigore, le modalità fino ad allora vigenti, con la possibilità di ricorrere sia al binario telematico, con l'invio tramite pec, che cartaceo. A fronte, però, dell'incertezza che ne era scaturita, la nota del Dipartimento per gli Affari di giustizia del 25 luglio provvedeva a specificare che gli strumenti per effettuare il deposito degli atti penali erano: il Portale PDP, l'invio tramite Pec e la via cartacea.

2. La notizia dello slittamento

Tali modalità erano destinate a restare in vigore sino al 31.12.2023 in forza dell'art. 87 del D. Lgs. 150/2022.

Tuttavia, a seguito di tavoli di confronto tenutisi con tutte le rappresentanze, sono state accolte le richieste degli esponenti della classe forense, Cnf, Ocf, Aiga e Unione delle camere Penali Italiane, ed è stato raggiunto l'obiettivo di conservare anche per il 2024 gli strumenti cartacee e digitali attuali, consentendo così la permanenza delle vigenti modalità di trasmissione e deposito degli atti.

3. Il Comunicato del Ministero del 29.12.2023

Con [comunicato del 29 dicembre 2023](#), il Ministero della Giustizia ha confermato la proroga del doppio binario per il deposito degli atti giudiziari:

“Come richiesto da magistrati e avvocati viene, invece, conservato il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari, con lo slittamento al 31 dicembre 2024 del processo penale telematico obbligatorio”.

4. La pubblicazione in G.U. del Decreto del 29.12.2023

L'attesa pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30.12.2023. Il decreto del Ministero della Giustizia, n. 217/2023 chiarisce finalmente che “Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Art. 3](#). *Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime.* 1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: *a)* procura della Repubblica presso il tribunale; *b)* Procura europea; *c)* tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari; *d)* procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.


2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: *a)* corte di appello; *b)* tribunale ordinario; *c)* giudice di pace; *d)* procura generale presso la corte di appello; *e)* procura della Repubblica presso il tribunale; *f)* Procura europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
4. Fermo quanto disposto dal comma 2, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1: *a*) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025; *b*) negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche al deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici del giudice di pace.
7. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87 *bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.”

Di conseguenza, come stabilisce l'art. 4, dalla data di entrata in vigore, “i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali (PDP)» e del 18 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali - Avvio fase di sperimentazione» sono abrogati”.

>> *Leggi anche:*

- [Depositi telematici penali: tutte le nuove scadenze e il puzzle degli uffici giudiziari](#)



Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, Castronuovo Donato, Donini Massimo, Mancuso Enrico Maria, Varraso Gianluca, CEDAM, 2023.
[Scarica un estratto gratuito](#)

Ministero della Giustizia, decreto 29 dicembre 2023, n. 217

Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer